



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| |
|--|
| Numero: 2018/DD/04870 Del: 19/07/2018 Esecutivo da: 19/07/2018 Proponente: Direzione Istruzione, Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi educativi privati |
|--|

OGGETTO:

Determinazione n. 6672/2016 relativa alla collaborazione per gli anni educativi 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 fra il Comune di Firenze e Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A: stipula convenzione con l'ATI Consorzio ConOpera/Consorzio CO&SO per la riserva di 5 posti bambino/a presso il nido d'infanzia denominato Nido dei Bimbi per l'anno educativo 2018/2019.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n.79/2017 del 28/12/2017 è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020 approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio finanziario – Nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- in data 18/04/2018 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 140/2018 il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/3/2012 il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato Servizio Servizi all’Infanzia;
- con Decreto del Sindaco n. 2017/DEC/00080 del 28-12-2017 è stato rinnovato alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Servizi all’infanzia conferito con Decreto n. 45/2014;

Rilevato come l’Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell’ottica di aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente servizi gestiti in forma diretta, indiretta, ed in convenzione con soggetti privati, Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d’attesa;

Dato atto come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale garantisca uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei Servizi alla Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale, sia a gestione diretta che indiretta compresi quelli con acquisto posti;

Considerato che la diminuzione delle liste d'attesa relative ai posti nido/spazio gioco rappresenta un obiettivo strategico dell'Amministrazione come indicato nel DUP e che l'offerta di posti nei servizi alla prima infanzia costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine e quindi di pubblico interesse;

Preso atto che fra i punti programmatici dell'Amministrazione comunale è previsto l'obiettivo della riduzione/azzeramento della lista di attesa, sia attraverso la creazione di nuovi posti nei nidi d'infanzia comunali che attraverso interventi mirati alla realizzazione di nuove strutture educative anche di proprietà aziendale;

Considerato che è funzionante dal 29-7-2010, determinazione n. 6758, nell'immobile di proprietà comunale denominato VILLA BACARELLI sito in Firenze in Viale della Toscana n. 25, concesso in comodato al Gruppo Intesa Sanpaolo (**attualmente Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.**), un nido d'infanzia destinato ad ospitare i figli dei dipendenti delle Società facenti parte del Gruppo;

Dato atto che a partire dall'anno 2010 è stato instaurato un rapporto di collaborazione fra il Comune di Firenze ed il suddetto Gruppo finalizzato alla riserva di posti nido ai bambini ed alle bambine iscritti/e nella lista di attesa comunale all'interno del nido d'infanzia sito in Viale della Toscana n. 25;

Dato atto che:

- il rapporto di collaborazione suddetto è stato instaurato ai sensi dell'articolo 26 bis comma 8 del DPGR n. 47/2003 (Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/7/2002 n. 32) per il quale *“I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del Comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del Comune”*;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 22 luglio 2013 è stato approvato il nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 in materia di servizi educativi alla prima infanzia, sostitutivo di quello approvato con DPGR n. 47/R/2003;
- ai sensi dell'art. 2 del nuovo Regolamento (DPGR 41/R/2013), i servizi educativi di cui alla Legge Regionale 32/2002 (nidi d'infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi;

Viste a tal proposito le determinazioni:

- n. 6435/2010 relativa alla collaborazione per gli anni educativi 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
- n. 8624/2013 relativa alla collaborazione per gli anni educativi 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;
- n. 6672/2016 relativa alla collaborazione per gli anni educativi 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

Considerato che ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 6672/2016 il rapporto di collaborazione prevede per l'anno educativo 2018/2019:

- la riserva di n. 5 posti per bambini/e della graduatoria comunale;
- il pagamento, per l'utilizzo di ciascuno dei posti riservati al Comune, di un importo pari alla retta massima prevista per la tipologia di nido comunale assimilabile al nido d'infanzia in oggetto, costo che il Comune provvederà ad accreditare direttamente al Soggetto Gestore, secondo criteri e modalità da definire dagli stessi con separata intesa;
- l'applicazione alle famiglie interessate alla riserva di cui sopra del sistema tariffario dei servizi educativi del Comune di Firenze, con pagamento della relativa quota direttamente a quest'ultimo;

Dato atto che con determinazione n. 2308/2017 è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento del nido d'infanzia suddetto;

Vista la determinazione n. 2345/2017 con la quale è stata impegnata, a favore dell'ATI costituita tra il Consorzio Nazionale Con.Opera - Società Cooperativa Sociale (Impresa Mandataria) ed il Consorzio CO&SO – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, la spesa complessivamente prevista occorrere per l'anno educativo 2017/2018, ed è stata approvata la relativa convenzione, successivamente stipulata a cura del competente Ufficio segreteria Generale e Affari Istituzionali – Ufficio Contratti Pubblici;

Considerato come per l'anno educativo 2018/2019 l'Amministrazione Comunale, con nota del Servizio Servizi all'Infanzia in data 25/06/2018 Prot. n. 206825, inviata all'ATI suddetta, abbia richiesto al Gestore del nido la conferma, nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato fra Comune e Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.A, di **n. 5** posti di nido per bambini e bambine facenti parte della graduatoria comunale;

Vista la nota Prot. n. 208080 del 26/06/2018 con la quale l'ATI conferma la propria disponibilità a riservare **n. 5** posti richiesti;

Dato atto che l'utilizzo di ciascuno dei posti riservati comporterà un onere economico per il Comune di Firenze, pari alla retta massima di **€ 532,00**, invariata rispetto agli anni precedenti, prevista per la tipologia di nido comunale assimilabile al nido in oggetto, **oltre IVA 5%**;

Considerato come la spesa complessiva, prevista occorrere per il periodo 3 settembre 2018/19 luglio 2019, calcolata sulla base della retta massima sia pari a **€ 27.930,00** (€ 532,00 x 5 bambini x 10,5 mesi), più IVA 5%;

Ritenuto pertanto necessario impegnare, a favore dell'ATI suddetta (Codice Beneficiario ATI 40385 -Impresa che fattura: Consorzio Con.Opera Codice Beneficiario 40329), la spesa complessiva di **€ 29.326,50** compresa IVA 5%, prevista occorrere per il periodo 3 settembre 2018/19 luglio 2019, per la riserva di posti, suddivisa ed imputata come segue:

- **€ 11.172,00** IVA compresa, periodo 3 settembre/dicembre 2018 al Capitolo 27710 del Bilancio del corrente esercizio;
- **€ 18.154,50** IVA compresa, periodo gennaio/19 luglio 2019 al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2019;

Dato atto che il numero dei posti bambino riservati, l'orario del servizio e le modalità di gestione sono dettagliatamente riportati nella convenzione da stipularsi fra il Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Servizi all'Infanzia e l'A.T.I. costituita tra il Consorzio Nazionale Con.Opera - Società Cooperativa Sociale (Impresa Mandataria) ed il Consorzio CO&SO Firenze (Consorzio per la Cooperazione e Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, secondo il testo parte integrante del presente atto;

Dato atto che per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente **Codice CIG: ZA92438DF6**;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Stabilito che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Posizione Organizzativa Servizi Educativi Privati, Dott. Rosario Serio;

Dato atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura, Dott. Rosario Serio, in relazione all'oggetto della presente procedura nonché nei confronti del soggetto cui il servizio è affidato;

Vista la L.R.T. 26/7/2002 n. 32 e ss.mm.ii.;

Visto il DPGR n. 41/R del 2013 e ss.mm.ii.;

Vista la propria determinazione 8318 del 16-11-2016 avente ad oggetto *“Approvazione delle modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”*;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il DLGS n. 50/2016;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 58 e l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

Visto il Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2012;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. stante quanto specificato in premessa, di approvare il testo di convenzione, parte integrante del presente atto, tra il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'Infanzia e l'A.T.I. costituita tra il Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale ed il Consorzio CO&SO Firenze (Consorzio per la Cooperazione e Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, finalizzato alla riserva per l'anno educativo 2018/2019 di **n. 5** posti per bambini/e iscritti/e nelle graduatorie comunali, all'interno del nido d'infanzia di Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.A., ubicato in Viale Toscana s.n.c.;
2. di dare atto che l'utilizzo dei posti riservati comporterà per ciascuno di essi un onere economico per il Comune di Firenze, pari alla retta massima di **€ 532,00** oltre IVA 5%;
3. di impegnare, a favore dell'A.T.I. costituita tra il Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale ed il Consorzio CO&SO Firenze (Consorzio per la Cooperazione e Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, (Codice Beneficiario ATI 40385 - Impresa che fattura: Consorzio Con.Opera Codice Beneficiario 40329) la spesa complessiva di **€ 29.326,50**, compresa IVA 5%, prevista occorrere per il periodo 3 settembre 2018/19 luglio 2019, per la riserva di **n. 5** posti bambino/a, spesa suddivisa ed imputata così come segue:

€ 11.172,00 IVA compresa, periodo 3 settembre/dicembre 2018 al Capitolo 27710 del Bilancio del corrente esercizio;

€ 18.154,50 IVA compresa, periodo gennaio/19 luglio 2019 al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2019;
4. di procedere alla liquidazione delle spese previste per il periodo 3 settembre 2018/19 luglio 2019 tramite 4 pagamenti bimestrali pari ad **€ 5.586,00**, IVA 5% compresa, ed un pagamento a saldo per il periodo maggio/luglio 2019 pari ad **€ 6.982,50** IVA 5% compresa, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale;
5. di dare atto che:
 - alle famiglie interessate alla riserva di cui sopra sarà applicato il sistema tariffario dei servizi educativi del Comune di Firenze, con pagamento della quota direttamente a quest'ultimo;
 - la convenzione sarà stipulata successivamente a cura del competente Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Ufficio Contratti Pubblici;
 - per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente **Codice CIG: ZA92438DF6**;
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Posizione Organizzativa Servizi Educativi Privati, dott. Rosario Serio;

- è escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura, dott. Rosario Serio, in relazione all'oggetto della presente procedura nonché nei confronti del soggetto cui il servizio è affidato.

Convenzione tra il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'Infanzia e l'A.T.I. costituita tra il Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale ed il Consorzio CO&SO – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, per la riserva di posti bambino/a presso il nido d'infanzia denominato IL NIDO DEI BIMBI di Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.A., posto in Firenze, Via Toscana s.n.c. - Periodo 3 settembre 2018/19 luglio 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Firenze presso _____

tra

il Comune di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 01307110484, Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'Infanzia, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, rappresentato dalla Dirigente del Servizio, Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti

e

l'A.T.I. costituita tra il Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale ed il Consorzio CO&SO Firenze (Consorzio per la Cooperazione e Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, di cui risulta Impresa Mandataria il Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale, con sede in Firenze, Via San Giovanni Bosco n. 4, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05540590485, Numero R.E.A. 554558 – Numero Albo Cooperative A161688 Sezione Mutualità prevalente, che di seguito sarà indicata come Organizzazione, rappresentata dal Dott. Stefano Quadraroli, in qualità di Presidente,

premessi che:

- fra i punti programmatici dell'Amministrazione comunale è previsto l'obiettivo della riduzione/azzeramento della lista di attesa, sia attraverso la creazione di nuovi posti nei nidi d'infanzia comunali che attraverso interventi mirati alla realizzazione di nuove strutture educative anche di proprietà aziendale;
- è funzionante dal 29-7-2010, determinazione n. 6758, nell'immobile di proprietà comunale denominato VILLA BACARELLI sito in Firenze in Viale della Toscana n. 25, concesso in comodato al Gruppo Intesa Sanpaolo (**attualmente Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.**), un nido d'infanzia destinato ad ospitare i figli dei dipendenti delle Società facenti parte del Gruppo;
- a partire dall'anno 2010 è stato instaurato un rapporto di collaborazione fra il Comune di Firenze ed il suddetto Gruppo finalizzato alla riserva di posti nido ai bambini ed alle bambine iscritti/e nella lista di attesa comunale all'interno del nido d'infanzia sito in Viale della Toscana n. 25;
- il rapporto di collaborazione suddetto è stato instaurato ai sensi dell'articolo 26 bis comma 8 del DPGR n. 47/2003 (Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/7/2002 n. 32) per il quale *“I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del Comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del Comune”*;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 22 luglio 2013 è stato approvato il nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 in materia di servizi educativi alla prima infanzia, sostitutivo di quello approvato con DPGR n. 47/R/2003;
- ai sensi dell'art. 2 del nuovo Regolamento (DPGR 41/R/2013), i servizi educativi di cui alla Legge Regionale. 32/2002 (nidi d'infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi;
- con determinazioni n. 6435/2010, 8624/2013 e 6672/2016 sono state fissate le collaborazioni per gli anni educativi 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 6672/2016 il rapporto di collaborazione prevede per l'anno educativo 2018/2019:

la riserva di n. 5 posti per bambini/e della graduatoria comunale;
il pagamento, per l'utilizzo di ciascuno dei posti riservati al Comune, di un importo pari alla retta massima prevista per la tipologia di nido comunale assimilabile al nido d'infanzia in oggetto, costo che il Comune provvederà ad accreditare direttamente al Soggetto Gestore, secondo criteri e modalità da definire dagli stessi con separata intesa;

l'applicazione alle famiglie interessate alla riserva di cui sopra del sistema tariffario dei servizi educativi del Comune di Firenze, con pagamento della relativa quota direttamente a quest'ultimo;

- con determinazione n. 8318/2016 sono state approvate le nuove modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
- con determinazione n. 2308/2017 è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento del nido d'infanzia suddetto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente Pubblico e l'Organizzazione, con il presente atto, instaurano, all'interno della convenzione fra il Comune di Firenze e Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.A, un rapporto di collaborazione finalizzato alla riserva di posti bambino/a presso il nido d'infanzia denominato Nido dei Bimbi posto in Firenze, Viale Toscana s.n.c.

Art. 2

Il servizio oggetto della presente convenzione, rivolto a bambini/e in età compresa tra i 6 ed i 36 mesi, è aperto dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8 alle ore 18, da settembre a luglio, secondo il calendario scolastico stabilito dal Servizio Servizi all'Infanzia.

I posti messi a disposizione per l'anno educativo 2018/2019 del Comune di Firenze sono **n. 5**.

Per l'accesso al servizio di cui sopra e per la determinazione delle tariffe, relativamente ai posti riservati al Comune di Firenze, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente.

Art. 3

Le attività di cui all'articolo precedente si svolgono nei locali siti in Firenze, Viale Toscana s.n.c.

Gli ambienti, in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente e conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza, sono dotati, a cura dell'Organizzazione, dei necessari arredi ed attrezzature, funzionali allo svolgimento delle attività proprie dei servizi svolti, tenendo conto delle particolari esigenze dei bambini e delle bambine da zero a tre anni di età.

Art. 4

Per la fornitura dei pasti l'Organizzazione garantisce il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per il Servizio servizi all'Infanzia del Comune di Firenze, adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati all'Ente Pubblico per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

L'Organizzazione è tenuta ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi dei Decreti Legislativi n.193/2007 e n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e del REG (CE) n. 852/2004; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

Art. 5

Per l'accesso al servizio di cui sopra, relativamente ai posti riservati all'Ente Pubblico, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente, per il calendario di apertura e per la determinazione delle tariffe.

L'Organizzazione si assume l'impegno di curare, attraverso il proprio personale, le relazioni con l'utenza anche per la parte inerente il pagamento delle tariffe fornendo le necessarie informazioni in merito e provvedendo ad un primo controllo dell'effettuazione e dell'esattezza dei pagamenti.

L'Organizzazione s'impegna a rilevare le presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'Amministrazione comunale.

L'Organizzazione, in applicazione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 -GDPR (General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs n.196/2003 garantisce che i dati relativi all'utenza acquisiti nel corso del servizio saranno utilizzati, solo ed esclusivamente, per lo svolgimento dello stesso, essendone vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso, non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

A tal fine l'Organizzazione ha proceduto a individuare il proprio Responsabile Privacy nella persona di CF.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente il/la Sig./Sig.ra, quale responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto.

Il/la Sig. Sig.ra _____ si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

Il/la Sig. Sig.ra _____ è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 6

L'Organizzazione si impegna a rendere le attività programmate con continuità e per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Art. 7

L'Organizzazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle abilitazioni professionali e delle competenze previste dalla legge e necessarie per lo svolgimento del servizio.

L'Organizzazione ha l'obbligo di curare che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile presso terzi, esonerando l'Ente:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento del servizio di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'Organizzazione garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008), nonché l'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 8

Per l'utilizzo di ciascun posto riservato il Comune corrisponderà bimestralmente al soggetto gestore un importo pari alla retta massima prevista per la tipologia di nido comunale assimilabile al nido in oggetto, pari ad € 532,00, oltre IVA 5%.

Il costo dei servizi di cui all'art. 2 ammonta complessivamente ad € 29.326,50, compresa IVA 5%, per il periodo dal 3 settembre 2018 al 19 luglio 2019. La spesa suddetta risulta così determinata:

- € 11.172,00, IVA compresa, periodo 3 settembre/dicembre 2018;
- € 18.154,50, IVA compresa, periodo gennaio/19 luglio 2019;

Si provvederà alla liquidazione delle spese previste per il periodo 3 settembre 2018/19 luglio 2019 tramite 4 pagamenti bimestrali pari ad € 5.586,00, IVA 5% compresa, ed un pagamento a saldo per il periodo maggio/luglio 2019 pari ad € 6.982,50, IVA 5% compresa dietro presentazione di idonea documentazione fiscale;

Art. 9

Nel caso in cui tra i frequentanti il servizio vi siano bambini/e in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali tali da richiedere un'integrazione delle ore di presenza del personale del soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione comunale prevede l'assegnazione di una figura educativa, da individuare a mezzo di distinta procedura. Il costo aggiuntivo per l'integrazione suddetta è a carico dell'Ente pubblico. All'interno del servizio andranno definiti, in collaborazione fra la figura educativa suddetta individuata dall'Ente e il personale educativo del servizio, i reciproci livelli d'intervento.

Art. 10

La convenzione ha validità temporale per il periodo 3 settembre 2018 – 19 luglio 2019. Al termine del periodo di validità della presente convenzione, i responsabili della gestione del progetto sono tenuti a presentare all'Ente una relazione congiunta sull'attività svolta.

Art. 11

L'Organizzazione s'impegna a sostenere finanziariamente gli eventuali oneri e spese derivanti dalla formazione e aggiornamento del personale che opera nei servizi oggetto della presente convenzione, al fine di garantire la qualità permanente delle attività svolte.

Art. 12

I responsabili dell'attuazione del presente rapporto convenzionale, nominati rispettivamente dall'Ente nella persona del Responsabile P.O. Servizi Educativi Privati Dott. Rosario Serio e dall'Organizzazione nella persona del Dott. Stefano Quadraroli, effettueranno verifiche periodiche, avvalendosi anche dei propri uffici e collaboratori, al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la loro rispondenza agli obiettivi stabiliti ed alle aspettative degli utenti.

Art. 13

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 14

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'Organizzazione si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla Legge sopracitata. In particolare l'Organizzazione, con comunicazioni che si conservano in atti, ha provveduto ad indicare all'Ente Pubblico gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di essi. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della Legge 136/10 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verranno effettuati su tali conti correnti dedicati, mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'Organizzazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/10 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti danno atto che per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente **Codice CIG: ZA92438DF6**.

Art. 15

Le spese di bollo e registrazione eventuali e relative alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, operano le norme del Codice Civile.

La presente convenzione si compone di n. 16 articoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificamente.

| | |
|--|---|
| Per l'Organizzazione Il Legale Rappresentante | Per l'Ente Pubblico La Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia |
|--|---|

ALLEGATI INTEGRANTI

- **RISPOSTA ATI N. 208080-2018**
- **NOTA COMUNE N. 206825-2018**

Firenze, lì 19/07/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valerio Cantafio Casamaggi

| N° | Capitolo | Articolo | Impegno/Accertamento | SubImpegno/Sub Accertamento | Importo |
|----|----------|----------|----------------------|--------------------------------|---------|
| 1) | 27710 | 0 | 19/000747 | 00 | 18154,5 |
| 2) | 27710 | 0 | 18/005927 | 01 | 11172 |
| 3) | 27710 | 0 | 19/000747 | 01 | 18154,5 |
| 4) | 27710 | 0 | 18/005927 | 00 | 11172 |

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 19/07/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.